

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE POLE DANCE  
REGGIO EMILIA Associazione Sportiva Dilettantistica**

Il giorno 21 del mese di aprile nell'anno 2024 alle ore 17,00 si è riunita, presso la sede sociale sita in via Emilia all'Ospizio n. 51/H a Reggio Emilia l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione Pole Dance Reggio Emilia Associazione Sportiva Dilettantistica, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA**


- 1) adeguamento dello statuto associativo al Decreto Legislativo 36/2021 e richiesta della personalità giuridica;
- 2) comunicazioni varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Campani Diana.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 45 e regolarmente rappresentati n. 122 soci e così complessivamente n. 167 soci, precisa inoltre che non sono presenti associate minorenni non accompagnate dai genitori e pertanto non risultano minorenni registrate nel registro delle presenze e non considerate tra gli associati complessivi dichiarati ai fini del calcolo del quorum richiesto per la validità dell'assemblea. La precisazione viene fatta nel rispetto di quanto previsto dallo statuto in vigore dove all'art. 8 prevede che le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti. Alla data odierna i soci regolarmente iscritti al registro degli associati sono n. 260 pertanto la maggioranza degli associati è rappresentata da almeno 130 associati +1 pari a n. 131 associati. Le firme dei partecipanti vengono apposte sul registro delle presenze (allegato B, parte integrante del presente verbale). L'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All'Assemblea in prima convocazione datata 19/04/2024 non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione. La Presidente chiama alla funzione di Segretario la Sig.ra Caluzzi Roberta la quale accetta con l'approvazione dei presenti.

In merito al primo punto all'ordine, la Presidente Campani Diana interviene per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021. In via preliminare richiede ai soci se siano d'accordo nel conferire il mandato al Consiglio Direttivo in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti per chiedere l'assistenza del notaio necessaria ai fini della acquisizione della personalità giuridica, sarà poi il notaio a valutare la necessità o meno di indire anche una assemblea degli associati.

La segretaria



La Presidente



Interviene Lisa Giacopini per dire di essere totalmente d'accordo con la proposta e evidenzia l'opportunità di lasciare in ogni caso al Consiglio Direttivo la discrezionalità rispetto al momento in cui effettuare questa richiesta attesa la necessità di valutare quando è opportuno congelare il patrimonio: si tratta infatti di dieci mila euro da destinare a patrimonio vincolato alla tutela dei terzi creditori.

La proposta di Lisa Giacopini viene approvata all'unanimità.

La Presidente illustra quindi le modifiche proposte, ossia:

1) viene **omessa l'indicazione della strada** in cui ha sede l'associazione: non ci sono variazioni al riguardo, la sede resta in Via Emilia Ospizio n. 51/h, ma è sufficiente l'indicazione del Comune. Si ricorda che eventuali variazioni della sede all'interno dello stesso Comune sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e che di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui il sodalizio risulti iscritto ed agli Enti a cui lo stesso risulti affiliato nonché a quanti abbiano rapporti contrattuali con l'associazione.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;


2) con riferimento all'art. 3 si rende necessario **implementare la definizione dell'oggetto sociale** contemplata dal DLgs 36/2021 così come la disciplina dell'eventuale esercizio di **attività diverse** da quelle sportive. Si propone pertanto di modificare l'articolo 3, comma 4 recante:

1) *L'Associazione si propone di:*

- a) *promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di miglioramento dello stile di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali. L'associazione opera, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, per favorire lo sviluppo e la diffusione di attività della danza, ivi inclusa la show dance, e della ginnastica, ivi inclusa l'acrobatica aerea su tessuti, corda, cerchio, pertica;*
- b) *organizzare iniziative sportive direttamente o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;*
- c) *promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;*
- d) *studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;*
- e) *gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;*

---

La segretaria



La Presidente



- f) *organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive qualora i soci siano interessati;*
- g) *indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;*
- h) *organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;*
- i) *effettuare, nella realizzazione della propria mission di natura solidaristica, attività di beneficenza deliberata dall'Assemblea dei soci.*

Con la seguente formulazione:

*4) L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della danza, ivi inclusa la show dance, e della ginnastica, ivi inclusa l'acrobatica aerea su tessuti, corda, cerchio, pertica.*

*L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle propriamente sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali attività vengono deliberate dal Consiglio direttivo e possono consistere, a titolo meramente esemplificativo, nella gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nell'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati. L'associazione realizza, nell'ottica solidaristica che la ispira, anche attività di beneficenza deliberata dall'Assemblea dei soci.*

3

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

3) **all'art. 5** si propone di riformulare il comma 18 esclusivamente per una maggiore semplificazione con la seguente formulazione


*"Avverso la delibera di espulsione o radiazione è ammesso il ricorso in Assemblea: in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare".*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;


4) Si propone di modificare la formulazione dell'**articolo 7** ai sensi della quale

---

La segretaria



La Presidente



*“Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito se non diversamente approvato dall’assemblea degli associati. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute”.*

Con

*“L’assemblea dei soci può deliberare il riconoscimento di indennità di carica ad uno o più componenti gli organi elettivi previa verifica che non si configurino come forma di distribuzione indiretta di utili. Ai componenti gli organi elettivi che espletano gratuitamente la funzione elettiva viene in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese sostenute”.*

Tale soluzione nasce dalla consapevolezza che l’incarico elettivo richiede sempre un maggior impegno e che nel tempo potrebbe essere utile assicurare a chi espleta particolari funzioni una indennità di carica anche per le responsabilità che ne conseguono.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità;

**5) all’articolo 8 si rende necessario adottare alcune modifiche.**

Con riferimento al primo comma si rende necessario esplicitare che l’associato minorenni viene rappresentato con diritto di voto dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione. Si propone quindi la seguente formulazione:

*L’associato minorenni partecipa alle assemblee con diritto di parola e viene rappresentato, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona da questi delegata anche tra i famigliari conviventi del minore rappresentato.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.

Al comma 3 si rende opportuno esplicitare la possibilità di partecipare alle assemblee in via telematica introducendo il seguente passaggio:

*“È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono indicate dall’organo amministrativo nella convocazione assembleare o possono essere definite in un Regolamento approvato dall’Assemblea degli associati”.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.

Al comma 4 si rende necessario inserire i quorum assembleari previsti per le associazioni dotate di personalità giuridica:

---

La segretaria



La Presidente



*Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare in materia di fusione, scissione o trasformazione, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un quinto degli associati e il voto favorevole dei quattro quinti.*

*Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per qualsiasi causa estintiva, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si propone inoltre di dettagliare le modalità di accesso ai libri sociali – e non solo ai verbali assembleari – specificando anche i vincoli legati alla tutela della privacy, adottando la seguente formulazione

*Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. I libri sociali saranno accessibili da parte degli associati su richiesta da presentare ad un qualsiasi componente del Comitato Direttivo, ciò anche nel caso in cui tale documentazione non dovesse essere custodita presso la sede dell'Associazione. L'accesso alla documentazione richiesta dovrà essere garantito entro venti giorni dalla presentazione della richiesta e il trattamento dei dati ivi riportati sarà autorizzato esclusivamente nei limiti in cui sia necessario per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per tutelare in qualsiasi giudizio la posizione dell'associato o della stessa associazione.*

5


La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

6) è necessario modificare l'art. 10 relativo alla disciplina del Comitato direttivo in quanto il Decreto Legislativo 36/2021 ha modificato la **clausola della incompatibilità**. Il Consiglio direttivo propone la seguente formulazione aperta così da non imporre ulteriori modifiche statutarie al variare di tale clausola o all'ingresso di una ulteriore disciplina

*I componenti il Comitato Direttivo non devono trovarsi in alcuna causa di incompatibilità prevista dall'ordinamento statale o sportivo tempo per tempo verificata e attualmente definita dall'art. 11 del Decreto Legislativo 36/2021.*

La Presidente evidenzia come in passato l'incompatibilità si configurava infatti in relazione alla singola carica e non c'era alcun problema se il presidente rivestiva la stessa carica in associazione sportiva affiliata al medesimo ente di promozione sportiva se le due realtà operavano in discipline diverse. Con il Decreto legislativo

La segretaria



La Presidente



36/2021 il problema si pone a prescindere dalla carica e anche in due asd affiliate al medesimo ente di promozione sportivo ancorché operanti in discipline sportive diverse.


Il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità come il Presidente.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale evidenziando le norme che hanno implementato i diversi vincoli normativi:

Clausola statutaria	Riferimento	Verifica statuto
Indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (l'acronimo ASD non è ufficializzato)	Art. 6 DLgs 36/2021	1
Sede legale	Art. 7 DLgs 36/2021	1
Assenza di fini di lucro	Art. 7 DLgs 36/2021	3
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Art. 7 DLgs 36/2021	3
Eventuale indicazione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle sportive purché secondarie e strumentali	Art. 9 DLgs 36/2021	3
<b>RAPPORTI CON I SOCI</b>		
Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	Art. 7 DLgs 36/2021	3
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	3
Criteri di ammissione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	5

6

La segretaria




La Presidente



Criteria di esclusione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	5
Espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	5
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	5
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.  Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	5
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	5
<b>FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA</b>		
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	8
Criteria e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	8
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021	9
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021	10

La segretaria




La Presidente



Principio del <b>voto singolo</b> di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	8
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	8/9
<i>Riconoscimento del diritto di voto in capo all' esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni</i>	<i>non è obbligatorio per legge ma Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322</i>	8
<i>è possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono indicate dall'organo amministrativo nella convocazione assembleare o possono essere definite in un Regolamento approvato dall'assemblea dei soci</i>	<i>non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto (Consiglio notarile di Milano Massima n. 12 del 10/5/2022) ma può essere opportuno</i>	8
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.  Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	Art. 21 cod.civ.	8  8
Criteria e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	8
<b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b>		

La segretaria




La Presidente



Non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto ma potrebbe essere richiesto da alcuni organismi sportivi affiliati "E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI."	Art. 11 DLgs 36/2021	10
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>		
Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	Art. 7 DLgs 36/2021	11
<b>BILANCIO E PATRIMONIO</b>		
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	¾
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	Art. 7 DLgs 36/2021	9
<b>SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO</b>		
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati	Art. 21 cod.civ.	8
Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.	Art. 7 DLgs 36/2021	2/15
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	2/15

A conclusione della lettura dei n° 17 articoli, viene posto in votazione lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto

La segretaria



La Presidente



dell'associazione Pole Dance Reggio Emilia a.s.d. che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante (allegato A)

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, previo assolvimento dell'imposta di registro di euro 200,00 avendo l'assemblea adottato anche modifiche non espressamente previste dal DLgs 36/2021. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione unitamente al verbale e statuto sottoscritto da presidente e segretaria in duplice esemplare;
- 2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 19,10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente e Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Nessuna richiesta seguendo, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,30 previa lettura ed accettazione del presente verbale.

**Allegati al presente verbale:**

A - Statuto

B - Registro delle presenze dei partecipanti all'Assemblea Statuto

Moduli di partecipazione su delega degli associati in originale.

10



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	07 MAG. 2024	SERIE 3
N. 873	CON € 200,00	
Il DIRETTORE DELL'U.T.		

La segretaria

La Presidente

(\*) firma su delega della Direttrice Provinciale Donatella Pierleoni

Il Funzionario Gaetano Regina

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**"POLE DANCE REGGIO EMILIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

- 1) È costituita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Associazione, senza finalità di lucro, denominata: "POLE DANCE REGGIO EMILIA Associazione Sportiva Dilettantistica", abbreviabile in "Pole Dance Reggio Emilia a.s.d." con sede in Reggio Emilia.


**Art. 2 - Durata/Scioglimento**

- 2) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio in essere verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli scopi sportivi intesi come fini di utilità pubblica.

**Art. 3 - Natura e scopi**

- 1) L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire utili e proventi, comunque denominati, fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, di elettività delle cariche associative e opererà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 3) Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
- 4) L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della danza, ivi inclusa la show dance, e della ginnastica, ivi inclusa l'acrobatica aerea su tessuti, corda, cerchio, pertica. L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle propriamente sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali attività vengono deliberate dal Consiglio direttivo e possono consistere, a titolo meramente esemplificativo, nella gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nell'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati. L'associazione realizza,

La segretaria



La Presidente



nell'ottica solidaristica che la ispira, anche attività di beneficenza deliberata dall'Assemblea dei soci.

- 5) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
- 6) Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione.
- 7) Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
- 8) L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- 9) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni del medesimo, nonché agli statuti e regolamenti della UISP o delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, ai quali l'Associazione vorrà affiliarsi.

#### **Art. 4 - Risorse Economiche**

- 1) L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) contributi degli associati e dei privati;
  - b) beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
  - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
  - d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
  - e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate;
  - f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche o di Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.;
  - g) donazioni e lasciti testamentari.
- 2) Durante la vita dell'Associazione o all'atto del suo scioglimento non possono essere distribuiti in modo diretto o indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo settembre e termine il trentun agosto di ogni anno.
- 4) Il Comitato Direttivo redige il bilancio nel rispetto delle Linee guida adottate in materia e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze organizzative.

La segretaria



La Presidente



- 5) Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.


**Art. 5 - Soci domanda di ammissione, diritti, doveri e criteri di ammissione**

- 1) Il numero dei soci è illimitato
- 2) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 3) Le categorie di soci sono:
  - a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo;
  - b) Soci Ordinari: sono coloro che hanno fatto domanda di scritta di ammissione all'Associazione.
- 4) I diritti e i doveri dei Soci Fondatori sono uguali a quelli dei Soci Ordinari.
- 5) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo oppure ogni suo componente in quanto disgiuntamente delegato all'accettazione delle domande di ammissione. Qualora il Consigliere interpellato ritenesse non opportuna l'accettazione della domanda di ammissione, dovrà sottoporla all'esame collegiale della prima riunione del Comitato Direttivo utile. Le eventuali reiezioni devono essere motivate. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi.
- 6) Chi ha subito il rigetto della domanda di ammissione può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa delibera, che sull'istanza si pronunci l'assemblea o il Collegio dei probiviri qualora eletto, che deliberano se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 7) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 8) Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
- 9) In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 10) Il richiedente associato, firmando il modulo di adesione dichiara di aver preso visione del presente Statuto e di condividerne i contenuti.
- 11) Non sono ammessi soci temporanei e la quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- 12) I soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La segretaria



La Presidente



- b) a mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione;
- c) al versamento del contributo associativo annuale entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) al versamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- e) a rispondere personalmente per i danni procurati alla sede o alle attrezzature.

13) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- c) ad accedere alle cariche associative, raggiunta la maggiore età;
- d) a utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto e per le attività programmate.

14) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, radiazione o decadenza.

15) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

16) L'esclusione e la radiazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo per:

- a) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- b) arrecati danni morali o materiali all'Associazione;
- c) tenuta di un comportamento scorretto nei confronti degli altri soci.

17) La radiazione viene deliberata dal Comitato Direttivo nel caso in cui il socio abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione ovvero abbia tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli altri associati che si ritiene di particolare gravità. L'associato radiato non può più essere ammesso.

18) Avverso la delibera di espulsione o radiazione è ammesso il ricorso in Assemblea: in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

19) Il Comitato Direttivo sollecita i soci, anche collegialmente, al versamento del contributo annuale da effettuarsi entro due mesi dall'inizio dell'esercizio: decorso tale termine il socio moroso decade dalla qualifica salvo eventuale termine più ampio concesso dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Direttivo provvede ad effettuare debita annotazione sui libri sociali dei soci decaduti alla prima riunione utile.

#### **Art. 6 - Quote sociali**

1) Gli importi dei contributi associativi annuali e dei contributi per le attività dovute dagli associati vengono stabiliti dal Comitato Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.


#### **Art. 7 - Organi Sociali**

---

La segretaria



La Presidente



- 1) Gli organi sociali sono:
  - a) l'Assemblea generale dei soci;
  - b) il Comitato Direttivo;
  - c) il Collegio dei probiviri (facoltativo);
  - d) il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
  - e) il Presidente.
- 2) L'assemblea dei soci può deliberare il riconoscimento di indennità di carica ad uno o più componenti gli organi elettivi previa verifica che non si configurino come forma di distribuzione indiretta di utili. Ai componenti gli organi elettivi che espletano gratuitamente la funzione elettiva viene in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 8 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria**

- 1) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Comitato Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione in sessione ordinaria e straordinaria. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. L'associato minorenni partecipa alle assemblee con diritto di parola e viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona da questi delegata anche tra i famigliari conviventi del minore rappresentato. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 2) L'Assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella bacheca della sede dell'Associazione a cui si può aggiungere la comunicazione mediante lettera, trasmessa anche a mezzo posta elettronica, messaggio attraverso telefonia mobile, pubblicazione sul sito internet o social network. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, all'interno della Provincia di Reggio Emilia, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno: proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 5 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce.
- 3) È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono indicate dall'organo amministrativo nella convocazione

La segretaria



La Presidente



assembleare o possono essere definite in un Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati.

- 4) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare in materia di fusione, scissione o trasformazione, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un quinto degli associati e il voto favorevole dei quattro quinti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per qualsiasi causa estintiva, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 5) L'eventuale seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione.
- 6) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima e nomina un segretario.
- 7) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. I libri sociali saranno accessibili da parte degli associati su richiesta da presentare ad un qualsiasi componente del Comitato Direttivo, ciò anche nel caso in cui tale documentazione non dovesse essere custodita presso la sede dell'Associazione. L'accesso alla documentazione richiesta dovrà essere garantito entro venti giorni dalla presentazione della richiesta e il trattamento dei dati ivi riportati sarà autorizzato esclusivamente nei limiti in cui sia necessario per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per tutelare in qualsiasi giudizio la posizione dell'associato o della stessa associazione.

16


---

#### **Art. 9 - Assemblea Ordinaria**


- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il più ampio termine di sei mesi, con modalità del voto palese ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo del Comitato Direttivo. Può essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il Collegio dei revisori o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 2) L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
  1. l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  2. l'elezione e la revoca delle cariche elettive, ossia dei membri del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti (facoltativo)

---

La segretaria

  
\_\_\_\_\_

La Presidente

  
\_\_\_\_\_

e del Collegio dei probiviri (facoltativo) nel rispetto dei requisiti e delle eventuali incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo. L'assemblea determina inoltre gli eventuali compensi da riconoscere ai componenti degli organi elettivi;

3. la responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
4. il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
5. gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
6. l'esclusione dei soci;
7. tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo e dai soci.

#### **Art. 10 - Comitato Direttivo**

- 1) L'Associazione è diretta ed amministrata da un Comitato Direttivo formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea Ordinaria tra gli associati. Il Comitato dura in carica quattro anni è revocabile ed è rieleggibile.
- 2) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario ed è investito da parte dell'Assemblea dei più alti poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e pertanto, potrà compiere nella persona del Presidente o del Vice- Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- 3) Possono far parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
- 4) Il Comitato Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, delibera a maggioranza semplice. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta, da recapitarsi mediante lettera semplice trasmessa anche a mezzo posta elettronica. La riunione si ritiene valida anche in assenza di comunicazione scritta se sono presenti tutti i membri del Comitato Direttivo.
- 5) Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 6) I componenti il Comitato Direttivo non devono trovarsi in alcuna causa di incompatibilità prevista dall'ordinamento statale o sportivo tempo per tempo verificata e attualmente definita dall'art. 11 del Decreto Legislativo 36/2021.
- 7) Sono compiti del Comitato Direttivo:
  - accettare le domande di ammissione qualora si ritenga opportuna una valutazione collegiale;

La segretaria



La Presidente



- adottare provvedimenti disciplinari (ammonizioni, sospensioni, esclusioni e radiazione) nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- indire le assemblee;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il segretario;
- stabilire le quote associative e contributive dovute dagli associati;
- redigere il bilancio;
- redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e dall'Assemblea degli Associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- assolvere ai compiti della gestione amministrativa di tutte le operazioni necessarie al normale svolgimento delle attività previste dallo scopo dell'Associazione (es. stipula contratti, pagamenti, raccolta documenti), provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e dei contributi degli associati.

#### **Art. 11 - Presidente-Vicepresidente -Segretario**

- 1) Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in sua assenza, al membro più anziano.
- 3) Il Presidente esercita i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili e amministrativi con delega eventuale alla firma per le operazioni amministrative.


#### **Art. 12 - Collegio dei Probiviri**

- 1) La sua costituzione è facoltativa.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i soci stessi e di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all'Assemblea.
- 3) Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

La segretaria



La Presidente



- 4) La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente il Comitato Direttivo.

#### **Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti**

- 1) La sua costituzione è facoltativa.
- 2) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci qual ora venisse ritenuto necessario un controllo certificato sui dati del bilancio presentato dal Comitato Direttivo all'Assemblea dei Soci. I membri sono liberamente scelti tra gli elenchi dei professionisti iscritti all'albo.
- 3) La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di componente il Comitato Direttivo.

#### **Art. 14 - Dimissioni da carica**

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio venisse a mancare, per causa di forza maggiore o per dimissioni dalla carica, un membro del Comitato Direttivo il Comitato può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletto. Ove decada oltre la metà dei Componenti del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 2) Le dimissioni volontarie di uno dei componenti del Comitato Direttivo vanno comunicate al Presidente o al Vicepresidente in forma scritta a mezzo di raccomandata A.R con un preavviso di 90 giorni a far tempo dalla data di ricevimento.

19

---

#### **Art. 15 - Scioglimento**

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono fini sportivi intesi come fini di utilità sociale.


#### **Art. 16 - Collegio Arbitrale**

- 1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Il collegio sarà composto da due arbitri scelti dalle parti e da un terzo scelto di comune accordo dai due arbitri ovvero dal presidente del Tribunale di Reggio Emilia.


#### **Art. 17 - Norma di rinvio**

---

La segretaria



La Presidente



- 1) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti di settore, le norme del Codice civile in quanto compatibili e quanto prescritto dal CONI e dalle Federazioni o dagli Enti cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Comitato Direttivo.

Reggio Emilia 21.04.2024

FIRME DEI SOCI

Maurizio Lillo  
 Cavandoli Anna  
 Francesco Di Marco  
 Elise V...  
 Alessia Ferrante  
 Caterina Ameglio  
 Anna Davidson  
 Lucia Minabli  
 [Signature]  
 [Signature]  
 Dina Campari  
 Roberto Rossi  
 Ugo Giorgi  
 Valery Anna  
 [Signature]  
 Riccardo Minuti  
 Chiara Frattini

Verena Ferris  
 Maurizio  
 Battaglia Alicia  
 Fiorella Canon  
 Sara Mazzoni  
 [Signature]  
 Roberto C...  
 Stefania P...  
 Francesca  
 Marina Bagueli  
 [Signature]  
 Vittoria Turber  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

[Signature]  
 [Signature]  
 Giulia Jacca  
 [Signature]  
 Fine come  
 Anna Moravotti  
 20  
 [Signature]  
 Barbara Morrot  
 [Signature]  
 [Signature]

La segretaria

[Signature]

La Presidente

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. 07 MAG. 2024 SERIE 3  
IL N. 873 CONE 200 07  
IL DIRETTORE DEL P.U.T.

(\*) firma su delega della Direttrice Provinciale  
Donatella Pierleoni

Il Funzionario  
Gaetano Regina

